

IL POSTULATORE NELLE CAUSE DI CANONIZZAZIONE

THE POSTULATOR IN CANONIZATION CAUSES

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

RIASSUNTO · Il postulatore è una figura centrale nel processo delle cause di canonizzazione. Distinguiamo tre aspetti: 1. Deve coordinare la promozione della fama di santità e di grazie e favori ottenuti per intercessione del servo di Dio di cui si tratti. 2. È suo compito raccogliere e presentare al vescovo competente il materiale che accompagna la richiesta di iniziare una causa. 3. In molti casi, nella diocesi che istruisce la causa non ci saranno precedenti di altri processi, e il tribunale, mancante di esperienza, può aver bisogno dell'aiuto del postulatore.

ABSTRACT · The postulator has a central role in the process for canonization. In this paper, we will distinguish three aspects of his role. First, he has to coordinate the promotion of the reputation of sanctity as well as of the graces and favors obtained through the intercession of the servant of God. Second, it is his task to gather and present to the competent ecclesial authority all the relevant material that accompanies the request for the initiation of the cause. Third, since it is likely that in the diocese that investigates the cause, in many cases, there will not be precedents from other processes of this kind, and the tribunal may lack experience in this matter, the postulator may be invited to offer his help at this diocesan level.

PAROLE CHIAVE · Postulatore, beatificazione, canonizzazione.

KEYWORDS · Postulator, Beatification, Canonization.

SOMMARIO: 1. L'attore o gli attori. – 2. Importanza del postulatore. – 3. Nomina del postulatore. – 4. Il postulatore e la fama di santità o di martirio e di favori. – 5. La fama di santità e il miracolo. – 6. Conoscenza della vita del servo di Dio e delle difficoltà della causa. – 7. Gli scritti del servo di Dio. – 8. Il postulatore e la commissione storica. – 9. Redazione dell'interrogatorio dei testi. – 10. Modo d'interrogare i testi. – 10.1. *Ne pereant probationes*. – 10.2. Dichiarazioni *ad perpetuum rei memoriam*. – 10.3. Altre indicazioni – 11. Pubblicazione degli atti processuali. – 12. Relazioni tra il postulatore e il vicepostulatore. – 13. Conclusioni.

jlgutierrez35@gmail.com, Professore emerito, Pontificia Università della Santa Croce, IT.
Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer review*).

1. L'ATTORE O GLI ATTORI¹

L'ATTORE, ossia colui che promuove una causa di canonizzazione, deve agire tramite un postulatore.

L'art. 1 delle *Normae servandae* recita:

«a) L'attore promuove la causa di canonizzazione; chiunque faccia parte del popolo di Dio o qualunque gruppo di fedeli ammesso dall'autorità ecclesiastica può fungere da attore. b) L'attore tratta la causa tramite un postulatore legittimamente costituito». I successivi articoli 2-4 delle stesse *Normae* descrivono genericamente le competenze del postulatore.²

Dunque, può essere attore qualsiasi fedele (persona fisica) o gruppo di fedeli ammesso dall'autorità ecclesiastica. Per la pratica, occorre notare che l'attore deve offrire sufficienti garanzie di continuità: non si tratta solo di chiedere che si dia inizio ad una causa, ma di promuoverla e sostenerla durante tutto il suo lungo e complesso *iter*, anche dal punto di vista economico. Per questo motivo, l'attore è di regola una diocesi oppure un istituto di vita consacrata o una provincia dello stesso, un'associazione pubblica o privata, ecc..³ Invece, anche se è previsto espressamente dalla legge, non riteniamo consigliabile che una persona fisica o una famiglia siano attori, giacché ciò darebbe luogo a una situazione di scarsa stabilità. Nei pochi casi nei quali abbiamo notizia di una persona o famiglia che ha tentato di essere attore di una causa l'esperienza ci sembra chiaramente negativa: morto l'attore o la persona della famiglia che aveva interesse per la causa e la seguiva, gli eredi o i parenti non l'hanno proseguita.

2. IMPORTANZA DEL POSTULATORE⁴

Il postulatore è una figura centrale in tutto il processo di una causa di beatificazione e canonizzazione.⁵

¹ Le norme precipue di carattere legale sulla procedura nelle cause di canonizzazione sono: S. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Divinus perfectionis Magister* (= DPM), 25 gennaio 1983, «AAS» 75 (1983), pp. 349-355; CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI (con delega pontificia), *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis sanctorum* (= NS), 7 febbraio 1983, «AAS» 75 (1983), pp. 396-403. La procedura è spiegata dettagliatamente nell'istruzione amministrativa della CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Sanctorum Mater* (= SM), 17 maggio 2007, «AAS» 99 (2007), pp. 465-517. Nel testo seguiamo come falsariga e citiamo abitualmente gli articoli dell'istruzione, i quali rinviano nelle note in calce ai rispettivi documenti legislativi.

² Si veda anche SM, artt. 9-11. Il postulatore ha una funzione in qualche modo simile a quella del procuratore in altri processi (cfr. CIC, cann. 1481-1483).

³ Quanto alla legittimazione attiva di un'associazione non riconosciuta, si veda l'interpretazione autentica del 20 giugno 1987 («AAS» 80 [1988], p. 1818) e la decisione della Segnatura Apostolica del 23 gennaio 1988 (testo pubblicato in «Ius Ecclesiae» 1 [1989], pp. 197-203).

⁴ Cfr. SM, artt. 12-19 e *passim*.

⁵ Sulla storia della figura del postulatore, cfr. A. MITRI, *De figura iuridica postulatoris in*

Possiamo inquadrare la sua funzione alla luce di due testi delle norme in vigore:

a) Il primo è l'art. 17 § 3 di SM: il postulatore ha l'obbligo di agire nell'interesse della Chiesa e, quindi, di cercare la verità con buona coscienza e onestà, portando alla luce eventuali difficoltà, allo scopo anche di evitare la necessità di indagini in una fase successiva, che ritarderebbero il progresso della causa. Il punto di riferimento del postulatore deve essere sempre la ricerca della verità.

b) Il secondo è l'art. 27, a) di NS, che ricorda una cosa ovvia: che, cioè, nell'istruire una causa, si deve aver cura "di non omettere nulla che possa in qualche modo avere attinenza con la causa, nella convinzione che il buon esito della causa dipende in gran parte dall'essere stata correttamente istruita".

Entrambi i precetti normativi presentano sfaccettature della stessa realtà. È nell'interesse della Chiesa – e quindi nell'interesse del postulatore e di tutti coloro che partecipano al processo – proclamare la santità di coloro che godono di Dio e meritano di essere proposti come modelli e intercessori. Per questo motivo, la ricerca della verità deve avere sempre il primo posto. Ma è anche logico che il postulatore sia particolarmente interessato a raggiungere la canonizzazione. L'unico modo per ottenere questo scopo è arrivare alla verità sulla vita, le virtù, l'offerta della propria vita o il martirio e la fama di santità e di favori del servo di Dio in questione, senza lasciare nessun aspetto nell'ombra. Il postulatore deve fare tutto ciò che è in suo potere per assicurarsi che la procedura sia bene istruita e seguirne lo svolgimento da vicino, senza interferenze indebite, in modo che gli atti procedurali non siano lacunosi e possano essere considerati completi. Pertanto, il giuramento che il postulatore e il vicepostulatore devono prestare di adempiere e di aver adempiuto fedelmente al loro compito – e di rispettare il segreto d'ufficio (cfr. SM, artt. 51, § 1, 87, § 2 e 144, § 1, n. 3) – significa che prendono l'impegno ad agire intelligentemente, cioè con assoluta sincerità, che è l'unico modo per promuovere efficacemente una causa. Recherebbe un grave danno alla causa qualsiasi altro modo di comportarsi del postulatore, per esempio quello di non essere il primo interessato – o di non dimostrarlo in maniera fattiva

causis beatificationis et canonizationis, Roma 1962. Prima e dopo il CIC 17, era ampiamente diffuso il manuale di A. LAURI, J. FORNARI, A. SANTARELLI, *Codex pro postulatoribus causarum beatificationis et canonizationis*, Cura Postulationis generalis Ordinis Fratrum Minorum, 4^a ed., Roma 1929. Per un trattato conforme alle norme attuali, cfr. R. RODRIGO, *Manuale per istruire i processi di canonizzazione*, Institutum Historicum Augustinianorum Recollectorum, 3^a ed., Roma 2004; J. L. GUTIÉRREZ, voce *Postulador*, in J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, *Diccionario General de Derecho Canónico*, Universidad de Navarra, vol. VI, Pamplona 2012, pp. 282-284; W. HILGEMAN, E. SPEDICATO, *Prontuario delle cause dei santi*, Roma, Gregorian and Biblical Press, 2021, pp. 50-57.

e concreta – affinché nel corso del processo la verità sulla vita, sulle virtù o sui problemi che possono presentarsi riguardo alla condotta del servo di Dio emerga sempre nella sua più assoluta concretezza, senza mai cercare di accantonare o di minimizzare qualcosa che potrebbe arrecare delle difficoltà.

Nel presentare l'istruzione *Sanctorum Mater* nella sessione inaugurale delle Giornate di studio nelle quali abbiamo letto una prima bozza di questa esposizione (Madrid 22-24 aprile 2008), il Prefetto della Congregazione mise in risalto che essa non solo dettaglia il modo di adempiere le prescrizioni legali, ma dà anche consigli, dettati dall'esperienza, per una migliore istruzione della causa. Riteniamo che il postulatore debba essere interessato, tanto quanto chiunque altro – anzi, ancor di più –, a insistere opportunamente perché siano messi in pratica questi consigli, ai quali faremo spesso riferimento nel corso di questo articolo. Pertanto, l'atteggiamento del postulatore nei confronti del vescovo e del tribunale deve essere di sincera collaborazione, seguendo da vicino l'andamento delle diverse fasi del processo e chiedendo rispettosamente che tutto sia fatto nel miglior modo possibile, approfondendo quanto sia necessario.

Tra le qualità che il postulatore deve possedere, l'istruzione SM (art. 12 § 4) menziona la sua esperienza circa la prassi della Congregazione delle Cause dei Santi. Durante la fase diocesana, il suo compito è quello di chiedere al Vescovo di avviare la procedura, fornendogli le informazioni necessarie; poi – senza indebite interferenze – deve essere a disposizione del Vescovo e del tribunale, per fornire loro tutto ciò di cui possano avere bisogno. È necessario, quindi, che segua da vicino l'andamento del processo e, se occorre, faccia i suggerimenti che ritenga opportuni, come vedremo in seguito.

Una precisazione è già necessaria: il postulatore o, nella fase diocesana, il vicepostulatore, se c'è, deve avere una residenza fissa nel luogo in cui si svolge il processo (cfr. SM, art. 15 §§ 1-2). Può succedere che il postulatore risieda abitualmente a Roma o altrove e che, con il consenso degli attori, nomini un vicepostulatore che segua da vicino la fase diocesana. È ovvio che, anche quando non è espressamente menzionato, tutto ciò che è detto qui si riferisce sia al postulatore che al vicepostulatore, e più specificamente a chi dei due risiede nella diocesi dove si sta svolgendo la procedura investigativa e la segue in modo più immediato.

Il postulatore deve avere una conoscenza approfondita della vita del servo di Dio di cui si tratta, delle sue virtù o del suo martirio, della consistenza della fama di santità o di martirio e dei favori attribuiti alla sua intercessione, e delle difficoltà o degli ostacoli che possono sorgere nei confronti della causa. Se così non fosse, egli non sarebbe in grado di approntare il materiale che deve accompagnare il libello di petizione (prove sulla fama di santità e di grazie e favori, una biografia o un resoconto cronologico della vita del servo

di Dio e un elenco di testimoni: cfr. SM, art. 17), e il suo contributo alla causa si limiterebbe a trasmettere ciò che altri hanno scritto.

3. NOMINA DEL POSTULATORE⁶

Gli attori devono agire sempre per mezzo di un postulatore legittimamente costituito, mediante mandato approvato dal vescovo competente.⁷

Può essere postulatore un sacerdote, un membro di un istituto di vita consacrata o un laico, purché siano esperti in materia teologica, canonica e storica e conoscano la prassi della Congregazione.⁸

Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sull'amministrazione economica delle cause, del 10-III-2016, spettava anche al postulatore l'amministrazione dei beni della causa, obbligo circa il quale egli rispondeva davanti agli attori. Con le nuove norme, la gestione economica deve affidarsi a un amministratore diverso dal postulatore, nominato dall'attore con il consenso del vescovo o dell'eparca durante la fase diocesana. Invece, «per le Cause in corso nella fase romana, il postulatore comunica alla Congregazione delle Cause dei Santi la nomina dell'amministratore».⁹ L'amministrazione deve essere completamente separata da quella dei beni degli attori, ossia della diocesi, dell'istituto di vita consacrata o di qualsiasi altro ente. È pure da tener presente che le offerte dei fedeli destinate a una causa non possono essere

⁶ Cfr. SM, artt.12-14.

⁷ Cfr. NS, artt. 1b, 2a. Inoltre, dopo la fase diocesana, mentre la causa è trattata presso la Congregazione, il Postulatore deve risiedere stabilmente a Roma (cfr. NS, art. 2b).

⁸ Cfr. NS, art. 3; *Regolamento della Congregazione*, art. 41.

Cfr. *Regolamento della Congregazione*, artt. 44 e 45, in <http://canonlaw.byethost7.com/CCausSS-Regolamento.pdf?i=1> (ultima consultazione 13 settembre 2021). Si noti che non è più richiesto che essi siano sacerdoti, come invece prevedeva la legislazione precedente (cfr. CIC del 1917, can. 2004 § 3).

⁹ CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Norme sull'amministrazione dei beni delle cause di beatificazione e canonizzazione*, 10 marzo 2016, «AAS» 108 (2016), pp. 494-498. Per un commento, cfr. W. HILGEMAN, E. SPEDICATO, *La nuova figura dell'amministratore dei beni nelle cause dei santi*, «Periodica» 106 (2017), pp. 461-490; W. HILGEMAN, *Excursus. Norme sull'amministrazione dei beni delle cause di beatificazione e canonizzazione*, in CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Le cause dei Santi. Sussidio per lo Studium*, 4^a ed. ampliata, a cura di V. Crisculo, C. Pellegrino, R. J. Sarno, Libreria Editrice Vaticana, 2018, pp. 378-383. Queste norme sono state pubblicate con il titolo «Congregazione delle Cause dei Santi: Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione, 10.03.2016», precedute da un rescritto *ex audientia Sanctissimi*, nel quale il cardinale Segretario di Stato rende noto che le predette norme sono state approvate dal Santo Padre *ad experimentum* per tre anni il 7 marzo 2016; non risulta (settembre del 2021) che quest'approvazione sia stata rinnovata dopo la scadenza del triennio nel 2019, né consta espressamente l'approvazione in forma specifica di queste norme, che sostituiscono quelle del 20-VIII-1983, non pubblicate su «AAS» ma reperibili in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, vol. VI, Roma 1987, coll. 8666-8668.

destinate ad altre finalità senza l'autorizzazione espressa della Congregazione delle Cause dei Santi.¹⁰

Con il consenso degli attori, i postulatori residenti in Roma nominano di solito un vicepostulatore affinché segua da vicino lo svolgimento del processo istruttorio diocesano.¹¹

4. IL POSTULATORE

E LA FAMA DI SANTITÀ O DI MARTIRIO E DI FAVORI¹²

Sembra opportuno aggiungere qui alcune riflessioni sul compito del postulatore riguardo alla fama di santità e di favori di cui gode il servo di Dio.

In una lettera all'Assemblea plenaria della Congregazione delle Cause dei Santi, il 24-IV-2006, Benedetto XVI espresse circa la fama la *mens legislatoris*, che chiarisce le leggi dubbie od oscure.¹³ Nella predetta lettera il Papa scrisse: «I Pastori diocesani, decidendo *coram Deo* quali siano le cause meritevoli di essere iniziate, valuteranno anzitutto se i candidati agli onori degli altari godano realmente di una solida e diffusa fama di santità e di miracoli oppure di martirio. Tale fama, che il Codice di Diritto Canonico del 1917 voleva che fosse “spontanea, non arte aut diligentia procurata, orta ab honestis et gravibus personis, continua, in dies aucta et vigens in praesenti apud maiorem partem populi” (can. 2050 § 2), è un segno di Dio che indica alla Chiesa coloro che meritano di essere collocati sul candelabro per fare “luce a tutti quelli che sono nella casa” (Mt 5, 15). È chiaro che non si potrà iniziare una causa di beatificazione e canonizzazione se manca una comprovata fama di santità, anche se ci si trova in presenza di persone che si sono distinte per coerenza evangelica e per particolari benemerienze ecclesiali o sociali».¹⁴

Con questa espressione tassativa della mente del legislatore, la Congregazione delle Cause dei Santi esige la verifica della fama di santità o di martirio e di favori prima che il Vescovo competente accetti il libello di domanda del postulatore, verifica che dovrà constare nel modo dovuto negli atti del processo (cfr. SM, artt. 4-8, 25 § 3 e 40 § 1).¹⁵

Pertanto, unitamente al *libellus*, il postulatore deve presentare prove con-

¹⁰ Cfr. *Regolamento della Congregazione*, artt. 44 e 45. La nuova disciplina sulla nomina di un amministratore (cfr. *supra*, nota 9) modifica, tra gli altri testi normativi, il n. 3, c delle NS e l'art. 18 di SM.

¹¹ Cfr. NS, art. 4; *Regolamento della Congregazione*, art. 42.

¹² Cfr. SM, artt. 4-8.

¹³ Cfr. CIC, can. 17.

¹⁴ «AAS» 98 (2006), pp. 397-401, corsivo nostro; anche in «L'Osservatore Romano», 28-IV-2006, p. 4. Vid. l'intervista al Cardinale Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, «L'Osservatore Romano», 9-I-2008, p. 8. Riteniamo che questa verifica da parte del Vescovo debba precedere l'accettazione del libello, come pure l'editto per i fedeli della diocesi e la consultazione con i vescovi del territorio, che certamente apporteranno nuovi dati sulla fama (cfr. SM, artt. 41-44).

¹⁵ Cfr. NS, art. 3, b).

crete dell'esistenza e della portata della fama.¹⁶ Raccogliendo queste prove, sarà in grado di valutare se è stato fatto ricorso ai mezzi appropriati per promuoverla e diffonderla. È vero che la fama deve essere *spontanea non arte aut diligentia humana procurata*,¹⁷ ma è altrettanto vero che soltanto le erbacce crescono senza che nessuno si prenda cura di loro; la disposizione di legge che abbiamo trascritto proibisce una propaganda simile a quella che si fa di un qualsiasi prodotto commerciale, non certamente una lodevole sollecitudine per diffondere la conoscenza della vita e delle virtù di un servo di Dio, sollecitudine che già di per sé è segno e manifestazione della fama.

Pertanto, il postulatore curerà che vengano distribuite immaginette del servo di Dio, approvate dall'autorità ecclesiastica, con una preghiera per la devozione privata; così pure cercherà di promuovere la pubblicazione di un bollettino periodico in cui si parli del servo di Dio e della sua vita, delle sue virtù o del suo martirio, e insisterà quanto sia necessario – talvolta non è un compito facile – per sensibilizzare, per esempio, gli appartenenti all'istituzione che promuove la causa, affinché propaghino la devozione privata verso il servo di Dio, spingano altre persone ad affidargli le proprie intenzioni, raccolgano con precisione informazioni di grazie e favori ottenuti per sua intercessione ed – è essenziale – trasmettano tempestivamente queste notizie alla postulazione. Il postulatore deve essere persuaso che promuovere la fama di santità e fare in modo che si diffonda sempre più è parte fondamentale della sua funzione.

Aggiungiamo che questa funzione del postulatore non finisce quando egli consegna al vescovo competente il libello di domanda e, con esso, le prove sull'esistenza e la consistenza della fama, poiché egli dovrà continuare a promuoverla, non solo durante la procedura investigativa diocesana, ma anche una volta che gli atti siano giunti a Roma. Sembra, infatti, conveniente e consigliabile che, quando la *positio* sta per arrivare ai consultori e ai cardinali e vescovi, trascorsi anni dall'inizio del processo diocesano, il postulatore presenti alla Congregazione un supplemento in cui si riporti con sufficiente dettaglio un aggiornamento sull'aumento della fama durante il tempo tra la chiusura del processo diocesano e il momento in cui la *positio* viene consegnata per lo studio ai consultori e ai cardinali e vescovi. Sarebbe una nota fortemente negativa e indicherebbe scarso interesse da parte dei promotori della causa che, riguardo alla fama, non avessero niente da aggiungere a quanto avevano esposto tanti anni addietro, o che addirittura dovessero riconoscere che essa si è andata spegnendo.

Concludiamo questa sezione con alcuni dati di esperienza che possono servire d'esempio. Nella visita alla sepoltura di una serva di Dio, fondatrice di un istituto religioso, notai che ai piedi della tomba, situata in una cappella,

¹⁶ Cfr. SM, art. 37.1.

¹⁷ Cfr. CIC del 1917, can. 2050 § 2.

c'era un cestino con un numero cospicuo di bigliettini. Mi spiegarono che molti visitatori scrivevano le proprie domande di favori e le lasciavano presso il sepolcro, dove rimanevano per un mese, passato il quale vuotavano il cestino per far posto a nuove richieste. Chiesi come conservavano quei documenti che attestavano la fama di santità e di capacità d'intercessione, e la risposta fu che, trascorso il mese, buttavano via i bigliettini. Qualche giorno dopo abbiamo avuto occasione di parlare cordialmente di questo episodio con il postulatore e di consigliargli di porre sempre maggiore attenzione alla conservazione accurata di quanto potesse essere una testimonianza della fama.

Anni fa, nei corsi nella Pontificia Università della Santa Croce e nello *Studium* della Congregazione delle Cause dei Santi, suggerivamo agli studenti un metodo pratico, che può essere usato dal postulatore per misurare la fama: prendete – dicevamo – tutte le lettere che arrivano alla postulazione e, senza neppure aprirle, collocatele una sopra l'altra e misurate l'altezza: l'altezza raggiunta vi darà un'indicazione abbastanza precisa; poi – aggiungevamo – aprite le lettere e vedete che cosa dicono. In effetti, testimonia una vera devozione chi scrive una lettera, acquista un francobollo, glielo attacca e la imbuca. Questo aneddoto è di diversi anni fa, e oggi bisognerebbe ritoccare il metodo, per tenere conto del declino della corrispondenza cartacea, ma l'esempio continua a essere illustrativo.¹⁸

Un altro strumento per valutare l'entità della fama è lo status economico della causa, pur dovendosi tenere presenti le differenze fra il livello di vita delle diverse nazioni. Direi in generale che la causa di un servo di Dio con fama di santità e con fedeli che gli professano devozione – devozione che si manifesta anche con piccole offerte – dovrebbe essere in grado di sostenere le spese della fase diocesana, spese che corrisponderanno allo standard economico del Paese.¹⁹

5. LA FAMA DI SANTITÀ E IL MIRACOLO

In connessione stretta con la fama, esiste un altro ambito che il postulatore deve seguire con molta attenzione e cioè tutto quanto riguarda il miracolo

¹⁸ L'uso pressoché esclusivo della corrispondenza elettronica richiede nuove modalità di archiviazione del materiale.

¹⁹ Nelle *Norme* citate (cfr. nota 9), *Premessa*, si legge: «Per quanto riguarda la fase romana, la Sede Apostolica, data la natura peculiare di bene pubblico delle Cause, ne sostiene i costi, a cui gli Attori partecipano tramite un contributo». L'ammontare di questo contributo è fisso, da corrispondere in diversi tempi (cfr. *ibid.*, artt. 15-18). Inoltre, presso la Congregazione delle Cause dei Santi esiste un "Fondo di Solidarietà", dal quale si può attingere per aiutare le Cause nei casi in cui vi sia reale difficoltà a sostenere i costi in fase romana, perché, per esempio, la spesa, normale per gli standard di alcune nazioni, risulta astronomica e irraggiungibile per altre (cfr. *ibid.*, artt. 21-22).

necessario per la beatificazione o la canonizzazione e la necessità che egli riceva tempestivamente notizia di possibili miracoli. Per miracolo s'intende qui un fatto operato da Dio e attribuibile all'intercessione del servo di Dio di cui si tratta, che oltrepassa le leggi della natura rispetto alla sua sostanza, oppure rispetto al soggetto o al modo in cui avviene.²⁰ Per non dilungarci eccessivamente ci limiteremo a segnalare gli aspetti che interessano direttamente il postulatore:

1) Per le cause che gli sono state affidate, egli deve cercare che siano sempre più numerose le persone interessate a diffondere la devozione privata al servo di Dio: che facciano conoscere la sua vita e le sue virtù, incoraggino altri a rivolgersi a lui nella preghiera e ad affidare le proprie intenzioni alla sua intercessione. Se la causa è promossa da un'istituzione ecclesiastica, queste persone saranno innanzitutto gli appartenenti all'istituzione stessa, se è la diocesi, si può insistere presso il vescovo, affinché egli inviti i parroci a propagare la devozione privata, ecc. Comunque, non basta un invito sporadico, ma il postulatore deve essere perseverante, tenendo presente che una parte importante del suo compito è la diffusione della fama di santità e di favori del servo di Dio. Si tratta di un fuoco che deve propagarsi sempre più e bisogna attizzarlo continuamente perché non si estingua.

2) Procedendo così, riceverà anche informazioni sui favori che si presentano come un possibile miracolo. In questi casi, spetterà al postulatore raccogliere la documentazione sufficiente e, una volta studiata in dettaglio da esperti della materia in questione e avuto il loro parere positivo, chiedere al più presto l'apertura di un processo sul presunto miracolo di cui si tratta.²¹ È consigliabile non rimandare il processo per un miracolo, perché, se si lascia passare il tempo, potrebbe succedere che i documenti si perdano o che la deposizione dei testi si renda più difficile. In qualche caso di guarigione apparentemente miracolosa il processo non si è potuto istruire, perché vi sono ospedali che conservano le cartelle cliniche, le radiografie, ecc. per un periodo limitato di anni, trascorso il quale distruggono tutto il materiale; in un caso neppure poterono essere chiamati a deporre i medici curanti ancora in vita, perché il passaggio degli anni aveva pure cancellato buona parte dei loro ricordi, non più nitidi ma confusi e frammentari.

²⁰ Cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, XIV. *Il miracolo*, pp. 315-334; A. ROYO, *I miracoli nelle cause dei santi*, in CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI, *Le cause dei santi, sussidio per lo "Studium"*, 4^a ed. ampliata, Libreria Editrice Vaticana, 2018, pp. 105-122.

²¹ Per ragioni di spazio, non trattiamo qui di quello che deve fare il postulatore durante l'istruzione del processo su un presunto miracolo.

6. CONOSCENZA DELLA VITA DEL SERVO DI DIO E DELLE DIFFICOLTÀ DELLA CAUSA

Con il libello indirizzato al Vescovo competente in cui chiede che venga avviata la causa di canonizzazione, il postulatore deve anche presentare (cfr. SM, art. 37):

a) Una biografia del servo di Dio di un certo valore scientifico o, in mancanza di essa, un resoconto cronologico dettagliato della sua vita e delle sue virtù o del suo martirio, così come della fama di cui gode e dei favori o delle grazie attribuite alla sua intercessione. In pratica raramente esiste una biografia scritta con criteri storici che, in ogni caso, dovrà essere completata con i documenti raccolti dalla commissione storica istituita per la causa. Per questo motivo, normalmente sembra consigliabile che il postulatore presenti un resoconto cronologico completo e correttamente elaborato.

b) Il postulatore deve altresì indicare le possibili difficoltà presentate dalla causa. Egli è il primo interessato a non nascondere niente e a fare in modo che tutte le questioni siano chiarite in fase diocesana, affinché gli atti processuali arrivino alla Congregazione con tutti i problemi risolti; in caso contrario, a Roma sarà più difficile e laborioso trovare una soluzione.

c) Includerà anche tutti gli scritti pubblicati dal servo di Dio, in duplice copia, poiché devono essere sottoposti al parere di due censori. Come vedremo immediatamente,²² è consigliabile che consegni ugualmente gli scritti non pubblicati del servo di Dio che siano in suo possesso.

d) Presenta pure una lista di possibili testi, che naturalmente si completerà nel corso del processo, ma che, fin dall'inizio, deve permettere una prima valutazione delle prove testimoniali di cui si potrà disporre.

Quanto ho appena scritto indica chiaramente che il postulatore deve conoscere la causa e le difficoltà che può comportare, per essere in grado di risolvere i dubbi sollevati dal vescovo o dal tribunale nel corso del lavoro.

7. GLI SCRITTI DEL SERVO DI DIO

La revisione degli scritti fu prescritta da Urbano VIII.²³ Dà un'idea dell'importanza della revisione degli scritti il fatto che Benedetto XIV dedichi ad essa ben dieci capitoli della sua opera.²⁴

La legge vigente prescrive solo che siano consegnati a due censori teologi gli scritti editi del servo di Dio, i quali dovranno riferire nel loro parere se in

²² Cfr. *infra*, n. 7.

²³ Cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *Studi sulle cause di canonizzazione*, Milano 2005, pp. 88-90.

²⁴ Cfr. BENEDETTO XIV, *Opus de servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione*, Prato 1839-1841, Lib. II, capp. 25-34.

tali scritti c'è qualcosa di contrario alla fede e ai buoni costumi e si consiglia che tratteggino anche la personalità e la spiritualità del servo di Dio (nella misura, assai limitata, che può apparire dalle pubblicazioni di un autore).²⁵ In questo modo, potrebbe bastare che essi, dopo aver letto il materiale pubblicato, redigano un breve parere dichiarando che nelle predette opere non hanno trovato niente contro la fede e i costumi.

In proposito, il CIC del 1917 era assai più esigente: in primo luogo, dovevano essere consegnati ai censori tutti gli scritti del servo di Dio, editi o inediti; inoltre, il parere doveva non solo riferire se nei predetti scritti c'era qualcosa contro la fede e i buoni costumi, ma anche esporre in maniera generale, con le opportune citazioni, il carattere del servo di Dio, le sue virtù e i suoi difetti così come emergevano dall'insieme degli scritti.²⁶

Tuttavia, l'istruzione SM (art. 64 § 2) consiglia di far esaminare dai censori teologi anche gli scritti inediti del servo di Dio e raccomanda inoltre che il parere dei censori, oltre a riferire se c'è qualcosa contro la fede e i buoni costumi, esponga anche «la personalità e la spiritualità del servo di Dio» (art. 64 § 3) come emergono dagli scritti analizzati. Pertanto, niente impedisce – anzi, è consigliato, pur senza imporlo in modo obbligatorio – che si continui a realizzare la revisione degli scritti secondo le statuizioni del CIC del 1917, e gli attori, rappresentati dal postulatore, sono logicamente interessati a procedere di maniera che la causa sia istruita nel miglior modo possibile. Il postulatore difficilmente avrà motivi per opporsi a una revisione a fondo degli scritti, che comporterà un arricchimento dell'apparato probatorio e documentario della causa. Tuttavia, potrebbe succedere che da parte della diocesi si scelga la via più breve, quella cioè di limitarsi a ciò che è strettamente comandato, per mancanza di censori qualificati e non oberati da altri pressanti impegni pastorali oppure per non caricarli di un lavoro oneroso e lungo. Il postulatore dovrebbe seguire l'andamento della procedura sufficientemente da vicino, senza interferenze indebite, per rendersi conto di come si pensa che i censori eseguano l'esame degli scritti loro affidato e, all'occorrenza, insistere presso il vescovo o il tribunale affinché la revisione sia realizzata in modo completo. In questo caso può essere particolarmente necessario che il postulatore collabori positivamente, fornendo i nomi di eventuali censori, come vedremo immediatamente.

È chiara la ragionevolezza di questo consiglio, di affidare cioè ai censori lo studio di tutti gli scritti, giacché in quelli inediti traspare in maniera più evidente e spontanea la personalità del servo di Dio, il suo temperamento e il modo di reagire nelle diverse situazioni. Infatti, non è raro trovare un diario intimo del servo di Dio, la sua corrispondenza epistolare, non solo ufficiale

²⁵ Cfr. NS, art. 13; DPM, 2, n. 2; SM, art. 64 § 3.

²⁶ Cfr. CIC 17, cann. 2042 e 2068.

ma anche con gli amici, e altri documenti il cui esame accurato e approfondito durante la fase diocesana può facilitare in misura non indifferente la redazione della *positio*.

Tuttavia, per eseguire questa raccomandazione si prospetta subito una difficoltà: in effetti, salta alla vista che, secondo l'ordine previsto dalle *Normae*, i censori non avranno la possibilità di esaminare tutti gli scritti non pubblicati del servo di Dio, giacché essi devono svolgere il loro compito prima che la commissione di periti in materia storica e archivistica abbia iniziato la propria ricerca o, comunque, quando tale ricerca non è ancora conclusa. Senza pretendere di arrivare a un'improbabile quadratura del cerchio, è sempre possibile che i censori studino tutti gli scritti di cui si possa disporre al momento della loro nomina; e che, in un secondo momento, esaminino gli altri scritti reperiti dalla commissione storica. Quello che conta è che l'istruzione della causa sia eseguita nel modo più completo possibile.

Per concludere, pare opportuno sottolineare i due aspetti appena menzionati del ruolo del postulatore in questa fase del processo, che non sono obbligatori ma rientrano in pieno nell'ambito dei consigli.

a) Prima di tutto, egli contribuirà notevolmente al bene della causa consegnando con gli scritti pubblicati pure tutti gli scritti inediti a sua disposizione, con la richiesta che anche questi scritti siano esaminati dai censori, assicurandosi che ciò avvenga.

b) È ovvio che in più di una diocesi non sarà facile trovare dei censori con la necessaria disponibilità di tempo per eseguire utilmente questo compito. In tali casi, pur dovendo rimanere segreti i nomi dei censori, non sembrerebbe incongruente che il postulatore segnali al vescovo o al giudice il nominativo di un teologo con cui sia in contatto, disposto ad accettare l'eventuale incarico.

8. IL POSTULATORE E LA COMMISSIONE STORICA

Il postulatore e il vicepostulatore non possono far parte della commissione storica (cfr. SM, art. 68 § 3), ma è prescritto che essi consegnino al Vescovo, al giudice o alla commissione stessa tutti i documenti in loro possesso, sempre pronti a collaborare alle ricerche della commissione con piena disponibilità e senza interferenze inopportune.

Abbiamo già detto che il postulatore deve avere una buona conoscenza della causa. Per questo, oltre a consegnare i documenti già in suo possesso, sarà molto utile che fornisca alla commissione storica una lista degli archivi, non solo della diocesi o della nazione in cui si indaga sulla causa, ma anche di altri luoghi, soprattutto della Santa Sede – se è il caso –, nei quali, per quanto gli è dato sapere, sarà possibile trovare materiale utile alla causa. Parimenti, sarà di notevole importanza che porti a conoscenza della commissione le

questioni che, sempre a suo parere, dovranno essere studiate con particolare cura, i punti che necessiteranno di chiarimenti o le difficoltà che dovranno essere risolte.

A volte sono arrivati alla Congregazione atti procedurali in cui la ricerca di documenti era stata ridotta al livello meramente locale, quando sarebbe stato evidentemente necessario estenderla ad altri luoghi, in particolare ai corrispondenti uffici della Santa Sede. Ciò richiede – è giocoforza ripeterlo – che il postulatore segua la causa da vicino e, nel caso di cui stiamo trattando, includa questi archivi nell'elenco a cui abbiamo appena fatto riferimento e, inoltre, renda nota la disponibilità degli attori a farsi carico delle spese di viaggi e di residenza anche all'estero. Possiamo citare in senso negativo la causa di un vescovo che, rotte le relazioni diplomatiche della sua nazione con il Vaticano e chiusa la nunziatura, per un lungo periodo di tempo agì da intermediario ufficioso nei difficili rapporti tra Roma e il governo del suo Paese. Fu una vera sorpresa per coloro che dovevano seguire il proseguimento dei lavori nella Congregazione rendersi conto che la commissione storica aveva visitato solo l'archivio diocesano. La ricerca a Roma e altrove dovette essere completata quando già gli atti processuali erano arrivati alla Congregazione.

I documenti debbono essere attinenti alla causa, senza peccare per eccesso o per difetto: normalmente sono di troppo, per esempio, le descrizioni geografiche prolisse, l'elenco dei visitanti illustri nel corso del tempo della città dove visse o morì il servo di Dio, l'esposizione dettagliata della storia e della situazione politica nella nazione o regione, ecc.

Inoltre, ciascun documento dovrà essere dovutamente autenticato e in esso consteranno pure i relativi dati archivistici:²⁷ ovviamente non fu ammessa nella Congregazione la trascrizione di un contratto di compravendita di un immobile, che si presentava come una copia su carta velina ottenuta mediante un foglio di carta carbone del testo scritto a macchina, senza alcun altro elemento, neppure una firma, che avallasse in qualche modo la sua autenticità.

Quando, pubblicati gli atti processuali, il postulatore sarà invitato a esaminarli per presentare al tribunale le sue osservazioni e richieste,²⁸ avrà un'ultima opportunità di chiedere che sia corretto o completato quanto abbia trovato di difettoso nei documenti raccolti e, in generale, nel lavoro della commissione storica.

D'altra parte, bisogna tenere presente che non tutte le diocesi possono contare su tre esperti di storia e di archivistica con la necessaria disponibilità di tempo per effettuare una ricerca approfondita di documenti. Pertanto, se il postulatore è in grado di fornire il nome o i nomi di esperti che potrebbe-

²⁷ Cfr. CIC, cann. 1540-1544, 1546, 486-491.

²⁸ Cfr. SM, artt. 120-123.

ro essere nominati per questo compito, la sua proposta sarà probabilmente accettata di buon grado.

Se nel corso della ricerca emergesse qualche difficoltà che possa costituire un ostacolo alla causa, la commissione storica ne informerà il Vescovo o il giudice, se è già stato nominato, che la comunicherà al postulatore perché cerchi di risolverla (cfr. SM, art. 73 § 3). Ancora una volta si desume che il postulatore deve essere in contatto con il tribunale per qualsiasi richiesta.

9. REDAZIONE DELL'INTERROGATORIO DEI TESTI

Spetta al promotore di giustizia o a un altro esperto incaricato dal vescovo redigere le domande da rivolgere ai testimoni.²⁹ Per la redazione di queste domande, è chiaramente insufficiente, per la sua genericità, limitarsi a utilizzare il modello proposto come esempio in alcuni manuali,³⁰ che fornisce una traccia, ma non è né può essere l'abito su misura necessario in una causa di canonizzazione.

Per redigere le domande, il promotore di giustizia o l'esperto riceverà tutto il materiale processuale già acquisito, cioè il *libellus* del postulatore con i documenti che lo accompagnano, i pareri dei censori teologici sugli scritti e i documenti raccolti dalla commissione storica con l'elenco da essa redatto. Non è un compito facile, poiché le domande devono essere formulate dopo uno studio dettagliato di tutto l'apparato probatorio di cui si dispone, quasi sempre assai voluminoso; inoltre, a motivo del numero ridotto di cause di canonizzazione istruite nelle singole diocesi, il promotore di giustizia abitualmente ha ben poca esperienza in questo campo, mentre ci vorrebbe una notevole perspicacia per individuare gli aspetti della causa nei quali resti ancora qualcosa da chiarire – soprattutto se fosse contraria alla virtù del servo di Dio – e per formulare le domande che permettano di arrivare alla verità, giacché il tribunale produrrebbe un danno evidente alla causa se gli atti processuali fossero lacunosi e rimanessero in essi questioni irrisolte. Il tribunale non agevola la realizzazione della causa se affronta superficialmente i problemi che possono emergere; lo fa, invece, se cerca la verità fino in fondo.

Come già abbiamo ricordato, visto il numero scarso di cause nelle singole diocesi – basta che ciascun lettore di questo articolo pensi a quante sono attualmente in corso di elaborazione nella propria diocesi – e tenendo anche conto delle peculiarità di queste cause, non deve in nessun modo essere considerato offensivo per il promotore di giustizia dire che, il più delle volte, si

²⁹ Cfr. NS, art. 15, b); SM, artt. 77-79.

³⁰ Cfr. ad esempio il manuale di R. RODRIGO (citato nella nota 5); anche A. CASIERI, *Postulatorum vademecum*, Romae 1985, pp. 8-22; H. MISZTAL, *Le cause di canonizzazione. Storia e procedura*, Libreria Editrice Vaticana, 2005, pp. 482-517; W. HILGEMAN, E. SPEDICATO, *Pron-tuario...*, cit., pp. 147-159.

troverà a dover camminare su un terreno per lui inesplorato, da solo, senza alcun aiuto; oltretutto, potrebbe essere la prima volta che debba espletare queste mansioni, notevolmente differenti da quelle dei processi matrimoniali trattati dal tribunale diocesano.³¹ L'esperienza in materia processuale matrimoniale giova evidentemente, ma non è sufficiente. Per questo motivo, le *Normae servandae* e l'istruzione prevedono che il promotore possa avvalersi della collaborazione di un esperto.³²

Ma, chi è questo esperto? Certamente non è facile che si trovi in diocesi e qui, ancora una volta, può entrare in gioco il postulatore. Infatti, nulla gli impedisce di offrire al promotore di giustizia la propria collaborazione o di fornirgli il nome di un esperto in grado di collaborare fattivamente o, con il permesso di consultare il materiale sulla cui base devono essere redatti gli interrogatori, fornire al promotore una bozza delle domande. E non pare che vi sia il rischio che il postulatore o la persona da lui presentata cerchino di nascondere qualche aspetto della verità, giacché entrambi si sentirebbero giustamente offesi se li si considerasse capaci di un segno così palese di scarsa intelligenza.

Infine, non pare superfluo ricordare che, nelle cause antiche, l'interrogatorio dei testimoni deve riferirsi esclusivamente allo stato attuale della fama di santità del servo di Dio in questione e a verificare che non viene reso culto pubblico in suo onore: altre domande ai testi sulla vita, le virtù o il martirio di un servo di Dio che essi non hanno conosciuto sono chiaramente superflue oltre che tassativamente escluse dalle norme,³³ poiché i testimoni devono dichiarare la fonte della loro conoscenza, che in questo caso sarà la lettura di biografie o altri documenti, già raccolti e analizzati dalla commissione storica, e che sono alla portata di chiunque li voglia leggere.

10. MODO D'INTERROGARE I TESTI

Elencheremo qui solo le osservazioni che sembrano più importanti per quanto riguarda il compito del postulatore e, per alcuni aspetti, del vicepostulatore.

L'istruzione SM ribadisce che, secondo le previsioni metodologiche e sistematiche delle leggi vigenti in materia, osservate però nella pratica con molta elasticità, l'interrogatorio dei testi dovrebbe aver luogo solo dopo la raccolta delle prove documentali (cfr. art. 77 § 2).

Ciò pone il problema dell'escussione di testi anziani o malati: in effetti, devono trascorrere almeno cinque anni dalla morte del servo di Dio prima

³¹ Basti pensare che in una causa di canonizzazione il numero di domande da rivolgere ai testi è normalmente superiore a 150. Nei processi matrimoniali, il numero è notevolmente più ridotto.

³² Cfr. NS, art. 15, a), SM, art. 78 § 2.

³³ Cfr. NS, art. 15 b); SM, art. 37, n. 3, b).

che si dia inizio alla causa.³⁴ Se a ciò si aggiunge il tempo necessario, talvolta anni, perché i teologi censori presentino i loro voti e perché, dopo, la commissione storica raccolga e presenti tutti gli scritti e documenti, appare problematico che alcuni testi, forse i più importanti, possano essere interrogati davanti al tribunale.

10. 1. *Ne pereant probationes*³⁵

Si possono prospettare due soluzioni affinché nel frattempo non vengano perdute le prove qualora si segua alla lettera il menzionato prescritto delle norme:

a) «Se è urgente l'esame dei testi perché non si perdano le prove, gli stessi siano interrogati anche se non è terminata la raccolta dei documenti». ³⁶ Dunque, *ne pereant probationes*, il postulatore potrà e dovrà chiedere al vescovo o al tribunale che sia ricevuta a tempo debito e nei modi dovuti la deposizione di coloro che, per malattia o vecchiaia, prevedibilmente non saranno in grado di comparire davanti al tribunale quando questo procederà regolarmente all'interrogatorio dei testi. Ciò presuppone ovviamente che siano stati nominati tutti i componenti del tribunale –giudice delegato del vescovo, promotore di giustizia e notaio–, giacché, con il rinvio agli artt. 47-61 e 86-115 di SM, l'art. 82 § 3 dell'*istruzione* prevede che questo interrogatorio *ne pereant probationes* sia eseguito con le stesse formalità prescritte per l'escussione del resto dei testi del processo.

10. 2. *Dichiarazioni "ad perpetuam rei memoriam"*

b) Prima della costituzione del tribunale, e anche dopo, chiunque abbia conosciuto il servo di Dio può redigere e firmare, davanti a un notaio ecclesiastico o civile, una dichiarazione *ad perpetuam rei memoriam*.³⁷ La dichiarazione sarà consegnata al Vescovo, il quale la conserverà nella curia diocesana. Ovviamente la dichiarazione ha solo il valore di un documento, e dovrà essere considerata e trattata processualmente come tale, perché non rilasciata davanti a un giudice in grado di emettere un parere sulla credibilità del dichiarante, porre delle domande per chiarire o completare la deposizione, ecc. Perciò, l'autore della dichiarazione sarà annoverato fra i testi del processo solo se, successivamente, si presenterà di persona davanti al tribunale, per confermare il contenuto del suo scritto e rispondere alle domande del giudice.

³⁴ Cfr. NS, art. 9, a); W. HILGEMAN, E. SPEDICATO, *Prontuario...*, cit., pp. 109-111.

³⁵ Cfr. SM, artt. 82-84.

³⁶ DPM, art. 2, n. 4, 2° cpv.; NS, art. 16, a).

³⁷ Cfr. SM, art. 83 § 2.

10. 3. *Altre indicazioni*

È anche compito del postulatore aggiornare accuratamente la lista dei testi che possono essere chiamati a deporre, alla luce del materiale raccolto fino al momento in cui devono essere escussi.

Inoltre, l'istruzione vieta che egli o il vicepostulatore siano presenti all'esame dei testi,³⁸ ma ciò non significa che debba disinteressarsene. Al contrario, senza interferire, deve seguire da vicino l'andamento delle sedute e, con cordialità e rispetto e senza eccessiva insistenza, far conoscere al tribunale le sue eventuali osservazioni. Può succedere, infatti, che l'interrogatorio di testi poco importanti si protragga per parecchie sessioni, o, viceversa, che l'escussione dei testi principali si concluda in una sola sessione, ecc.

Le norme prescrivono pure: «Per provare le virtù eroiche o il martirio e la fama di santità e di segni di un servo di Dio che sia appartenuto a qualche Istituto di vita consacrata o Società di vita apostolica o ad un'Associazione clericale e/o laicale, i testi indotti devono essere, in parte notevole, estranei, a meno che ciò sia impossibile a motivo della particolare vita del servo di Dio (ad es., vita eremitica o di clausura)». ³⁹ In più d'una occasione la Congregazione ha richiesto che gli atti processuali, già arrivati a Roma, siano completati con l'interrogatorio di altri testi non appartenenti all'istituzione di cui si tratti,⁴⁰ fino ad arrivare alla proporzione prevista dalla legge.

Naturalmente, il postulatore o il vicepostulatore devono essere logisticamente prossimi al Tribunale ed essere a sua disposizione per ogni evenienza.

11. PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI

Quando la raccolta delle prove si ritiene completa, il giudice ordina mediante decreto la pubblicazione degli atti del processo, mettendoli a disposizione sia del promotore di giustizia che del postulatore o vicepostulatore, i quali hanno il diritto e il dovere di studiarli attentamente per chiedere, se necessario, che le prove siano completate mediante l'esame di altri testimoni o la ricerca di nuovi documenti o che siano escussi altri testi estranei all'istituzione alla quale apparteneva il servo di Dio (cfr. n. precedente), ecc.⁴¹

Questa è l'ultima opportunità perché l'apparato probatorio sia completo e perché il suo esame da parte della Congregazione proceda senza difficoltà. Per questo motivo, l'importanza di una tale revisione non sarà mai eccessi-

³⁸ Cfr. *ibid.*, art. 94.

³⁹ SM, art. 100; cfr. NS, art. 19.

⁴⁰ Questo può succedere se, per esempio, il tribunale interroga per primi i testi appartenenti all'istituzione e ad un certo momento il giudice ritiene che la causa sia stata sufficientemente istruita e si conclude senza ascoltare altri testi (cfr. CIC, can. 1599 § 2).

⁴¹ Cfr. SM, artt. 120-123, specialmente art. 122.

vamente sottolineata. Non può, naturalmente, essere ridotta a uno sguardo superficiale, ma deve essere uno studio dettagliato di tutto l'apparato probatorio per essere sicuri che non ci siano questioni in sospeso.

Qui sorge una difficoltà pratica: come si può fare la revisione se il postulatore risiede a Roma e il vicepostulatore non ha sufficiente esperienza? A mio parere, vale la pena, in questi casi, che il postulatore si rechi nel luogo in cui si è svolto il processo e dedichi il tempo necessario a studiare gli atti processuali. Oppure, se non può viaggiare, può mandare un esperto a svolgere questo lavoro, magari dandogli il mandato di vicepostulatore, per fornirgli così un titolo d'accesso al tribunale e agli atti del processo. Certo, per farlo c'è una spesa da sostenere, ma riteniamo che sia il modo migliore per risparmiare tempo e denaro.

Una volta che il promotore di giustizia e il postulatore o vicepostulatore abbiano esaminato gli atti e gli altri requisiti siano stati soddisfatti, il giudice ordina la chiusura del processo. Al termine della fase diocesana, il postulatore e il vicepostulatore cessano dall'incarico, a meno che, a Roma, il mandato del postulatore – non quello del vicepostulatore, figura che cessa con la chiusura del processo diocesano e non esiste più durante la fase romana⁴² – sia riconosciuto dalla Congregazione delle Cause dei Santi o dal postulatore generale di un istituto religioso, società di vita apostolica o associazione di fedeli.⁴³

Resta solo da aggiungere che al postulatore o vicepostulatore può essere affidato il compito di consegnare gli atti processuali alla Congregazione delle Cause dei Santi, dopo aver prestato giuramento.⁴⁴

12. RELAZIONI TRA IL POSTULATORE E IL VICEPOSTULATORE

Poiché un rappresentante degli attori deve risiedere nel luogo in cui si svolge il processo, quando il postulatore di una causa non può soddisfare questo requisito, provvede alla nomina di un vicepostulatore con il consenso degli attori.⁴⁵ Il caso più frequente si verifica di solito quando un postulatore generale risiede stabilmente a Roma.

Si può dire che il postulatore e il vicepostulatore costituiscono un'unica persona e devono lavorare strettamente insieme. È importante che il vicepostulatore scambi frequentemente impressioni con il postulatore, che di solito è più esperto. Al giorno d'oggi è molto facile tenersi in contatto via e-mail o per telefono. In questo modo il postulatore può seguire l'andamento del processo passo dopo passo, dare suggerimenti e consigli e, in generale, collaborare strettamente con il vescovo che ha accettato la causa e con il tribunale.

⁴² Cfr. *ibid.*, art. 16.

⁴⁴ Cfr. *ibid.*, artt. 138-140 e 143 § 1, n. 2.

⁴³ Cfr. *ibid.*, artt. 15-16.

⁴⁵ Cfr. *ibid.*, art. 14.

13. CONCLUSIONI

Pare che quanto detto finora possa essere riassunto in poche conclusioni:

1. Tutti i dettagli sono importanti, anche quelli che sembrano più piccoli. Tuttavia, nel corso di questo articolo abbiamo cercato di sottolineare che la missione del postulatore non si limita a certi adempimenti concreti, ma riguarda, invece, l'andamento di tutta la causa e non solo dei suoi aspetti processuali.

2. Come abbiamo visto, spetta soprattutto al postulatore attizzare il fuoco della *fama sanctitatis* e diffondere tra i fedeli la conoscenza del servo di Dio e il ricorso alla sua intercessione, incoraggiando tutti a trasmettere alla postulazione la notizia di eventuali grazie e favori. Particolare importanza ha in questo campo spingere molti a chiedere un miracolo e comunicare le grazie eventualmente ricevute, con i dati opportuni, alla postulazione stessa. Se non si chiede assiduamente un miracolo, esso non avverrà o, se avviene, non potrà essere attribuito all'intercessione del servo di Dio in mancanza di prove che egli sia stato invocato. Sono molte le cause in cui da anni è stato promulgato il decreto sulle virtù eroiche di un servo di Dio, non ancora beatificato perché manca il miracolo.

3. Durante tutta la fase diocesana il postulatore o il vicepostulatore deve svolgere il suo lavoro in cordiale collaborazione con il vescovo diocesano e con il tribunale e deve seguire da vicino i singoli passi del processo.

4. Il vicepostulatore, se c'è, dovrebbe essere un *alter ego*, unito strettamente al postulatore e in contatto frequente con lui.

5. Meritano particolare attenzione alcuni aspetti, come sono il contenuto dei voti dei censori degli scritti, il lavoro della commissione storica, la redazione degli interrogatori e la revisione degli atti processuali da parte del postulatore, prima che essi siano inviati alla Congregazione.

NOTA AL TESTO

L'11 ottobre 2021, quando il presente articolo era in corso di stampa, la Congregazione delle Cause dei Santi ha pubblicato il *Regolamento dei postulatori*, reperibile nel sito causesanti.va. L'autore non ritiene necessario rifare il suo scritto, giacché non si danno interferenze tra entrambi i testi, che, anzi, espongono la materia da punti di vista diversi e, pertanto, si completano a vicenda.